



Data 14/02/2025 Protocollo N° 0080696 Class: G.920.01.2 Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: **Blue Tongue (BT) – aggiornamento indicazioni per la movimentazione di capi sensibili sul territorio regionale.**

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari Sanità Animale delle Az.ULSS del Veneto

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome

Alle Associazioni di categoria

e, p.c., Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVE

Al fine di uniformare l'applicazione delle misure di prevenzione, sorveglianza e controllo della Blue Tongue (BT), tenuto conto anche della prossima scadenza del periodo stagionalmente libero da vettori, con la presente si fornisce un aggiornamento delle indicazioni per il territorio regionale.

Movimentazioni da macello di specie sensibili:

In accordo con quanto riportato nella nota Ministeriale prot. n. 256276 del 28/05/2024, le movimentazioni da macello all'interno del territorio nazionale possono essere consentite senza restrizioni, a condizione che gli animali siano macellati entro 24 ore dall'arrivo al macello di destinazione e che i mezzi di trasporto siano trattati con insetticida. Le autorità competenti, tuttavia, hanno il potere di attivare misure volte a ridurre il rischio associato alle movimentazioni degli animali delle specie sensibili provenienti da territori con attiva circolazione virale.

Movimentazioni da vita di specie sensibili:

Come regola generale, si invita a fare riferimento a quanto indicato dalla ns. nota prot. n. 0530184 del 15/10/24 “Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – Rimodulazione misure di sorveglianza sul territorio regionale”.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Pertanto, le movimentazioni di animali sensibili alla BT dal restante territorio nazionale nel quale è stata rilevata circolazione virale per sierotipi di BTV non presenti in regione Veneto e non ricompreso nell'Accordo interregionale BTV8, sono autorizzate previo rispetto delle seguenti condizioni:

1. Nel caso in cui lo stabilimento di provenienza degli animali non sia sito nel raggio di 20 km da un caso sospetto o confermato di BT:
 - Esecuzione, con esito favorevole, di una visita clinica prima della partenza, che dovrà essere attestata del Documento di accompagnamento degli animali;
 - Dichiarazione da parte della Az.ULSS di partenza che gli animali non provengono da uno stabilimento sito nel raggio di 20 km da un caso confermato di BT;
 - Avvenuto trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni e sino al giorno della partenza che dovrà essere attestato nel Documento di accompagnamento degli animali.
2. Le movimentazioni da vita verso la regione Veneto delle specie sensibili alla BT provenienti dalle zone di restrizione (aree di circolazione virale) di 20 Km istituite attorno ai focolai/alle positività per sierotipi di nuova introduzione o di ceppi virali appartenenti a sierotipi già circolanti ma con aumentata virulenza, sono consentite previo rispetto dei seguenti requisiti:
 - Esecuzione, con esito favorevole, di una visita clinica prima della partenza, che dovrà essere attestata nel Documento di accompagnamento (DdA) degli animali;
 - Esito favorevole del test PCR eseguito sui capi oggetto di movimentazione. Nel caso di partite costituite da un gran numero di animali, è possibile esaminare un campione degli stessi, conformemente alla nota ministeriale prot. n. 26696-05/09/24-DGSAF;
 - Avvenuto trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni e sino al giorno della partenza.

Nei casi di movimentazione dalle citate zone di restrizione, la Az.ULSS di partenza dovrà dare congruo preavviso (con almeno 72h di anticipo) alla Az.ULSS di destino, al fine di consentire le verifiche che si dovessero ritenere necessarie per il rilascio del NULLA OSTA.

Animali vaccinati nel rispetto della nota Ministeriale prot. n. 256276 del 28/05/2024 nei confronti dei sierotipi circolanti, possono movimentarsi liberamente senza test.

Inoltre, non è possibile movimentare animali delle specie sensibili da territori non indenni, senza test PCR e trattamento con insetto-repellenti, a meno che non siano rimasti per almeno 60 giorni in:

- Stabilimenti protetti da vettori ai sensi del Reg. 689/2020;
- Territorio stagionalmente libero;
- Territorio indenne.

Accordo interregionale BTV8 e movimentazioni:

Si richiama la ns. nota prot. n. 558934 del 31/10/24, relativa all'accordo per BTV-8 tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e P.A. di Trento in merito alla movimentazione di capi sensibili, che prevede la movimentazione libera (ovvero, senza test PCR e senza trattamento con insetto repellente) dei

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regenone.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



capi sensibili alla BT tra le Regioni e P.A. aderenti all'accordo: si ricorda che per l'aggiornamento dell'elenco delle Regioni e P.A. aderenti a tale accordo, i Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Az.ULSS del Veneto possono consultare la cartella di file a ciò dedicata, condivisa su G-Drive al link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ing3fKirJZCNjH5cD0RvEPLJl0clTIUE?usp=drive_link.

Fanno eccezione alla movimentazione libera tra territori aderenti all'accordo le seguenti situazioni:

- In caso di focolai clinici: fatta eccezione per le movimentazioni dirette al macello, le movimentazioni da vita sono consentite per i soli capi negativi per BTV8 al test PCR;
- In caso di capi con positività per BTV8 alla PCR, anche pregresse, in assenza di sintomatologia clinica, gli animali positivi si potranno movimentare trascorsi i 60 giorni dall'ultima positività riscontrata in allevamento (con conseguente estinzione del focolaio in SIMAN), senza ulteriori indagini sugli altri capi dello stabilimento: tale indicazione vale anche nel caso di rilievo di positività in animali sentinella. I capi positivi per BTV8 di cui al presente punto possono essere movimentati direttamente al macello, anche prima che siano trascorsi i 60 giorni dalla positività.

Si ribadisce, infine, agli operatori:

- L'obbligo di segnalazione al Servizio Veterinario dell'Az.ULSS competente per territorio di eventuale sintomatologia o mortalità riferibile a BT;
- A disporre a propria tutela, ove fattibile, misure di riduzione del rischio adeguate alla specie ed alla tipologia di stabulazione (trattamento con prodotti insetto repellente, predisposizione di ricoveri notturni chiusi e protetti con zanzariere a maglia fitta, pulizia ed eliminazione di possibili focolai larvali (scoli di abbeveratoi e liquami).

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regnione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it